

GIOVANNA D'AMICO, *Le leggi di restituzione e di indennizzo dei beni ai perseguitati dei fascismi nella Repubblica Federale Tedesca, in Austria, Italia e Francia*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento» (ISSN: 0392-0011), 33 (2007), pp. 101-122.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/anisig>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



Le leggi di restituzione e di indennizzo dei beni ai perseguitati dei fascismi nella Repubblica Federale Tedesca, in Austria, Italia e Francia

di *Giovanna D'Amico*

Abstract – This essay focuses on the restitution of goods robbed from victims of the different European Fascist dictatorships and deals with the problem of their return to Germany, Austria, France, and Italy after World War II. An analysis of the laws governing this restitution shows how the countries involved dealt with their past and allows distinguishing between their assessment of German fascism and their own dictatorships. They dwelt on Nazism in greater detail than on their own fascist governments and consequently France, Austria, and Italy could see Germany as the true culprit in the past events. But allied behaviour was also significant: they seemed more impressed by Nazism and demonstrated this primarily by directly enacting laws in Germany; they did, however, put pressure on the other countries, but avoided interfering directly. What was the weight of allied influence on the laws governing the restitution of goods and on the elaboration of the past in Germany, Austria, France, and Italy? This is the problem that historiography has to solve.

In questi ultimi anni, la sensibilità verso il tema della reintegrazione nel secondo dopoguerra delle vittime dei fascismi, designato dalla storiografia tedesca come *Wiedergutmachung* – letteralmente riparazione – è cresciuta in tutta Europa¹. Le vicende legate alla restituzione dei beni, del posto di lavoro e degli indennizzi ai perseguitati (sia in quanto oppositori politici, sia in quanto soggetti alle diverse legislazioni antisemite emanate dai governi fascisti e collaborazionisti) sono da tempo oggetto di attenzione da parte delle storiografie tedesca, particolarmente nell'ex Repubblica

Questo saggio è il primo frutto dell'assegnò di ricerca sul tema concessomi dal Dipartimento di Storia dell'Università di Torino e totalmente finanziato dalla Compagnia di San Paolo.

¹ Per una visione complessiva dello stato dell'arte nei paesi d'Europa dove sono stati fatti studi attorno alla reintegrazione dei perseguitati dei fascismi cfr. C. GOSCHLER - P. THER, *Raub und Restitution. «Arisierung» und Rückerstattung des jüdischen Eigentums in Europa*, Frankfurt a.M. 2003 (ed. inglese curata anche da M. DEAN, *Robbery and Restitution. The Conflict over Jewish Property in Europe*, New York 2007).

Federale, e austriaca², mentre in Italia e in Francia la loro focalizzazione è più recente, in ogni caso successiva – con scarse eccezioni – alla istituzione delle commissioni di studiosi avvenute per decreto governativo alla fine degli anni Novanta³, incaricate nei rispettivi paesi di indagare sull'ampiezza delle violazioni dei diritti dei perseguitati da parte dei fascismi e sulla loro reintegrazione nel dopoguerra. Il crollo del socialismo reale verificatosi alla fine degli anni Ottanta nell'Est dell'Europa, dove il regime di collettivizzazione dei beni aveva impedito che questi venissero restituiti alle vittime delle sottrazioni avvenute durante le persecuzioni precedenti, aveva in effetti riaperto la questione in tutta Europa e gli anni Novanta sarebbero diventati protagonisti di una rinnovata attenzione internazionale verso la tematica⁴.

L'analisi in un'ottica comparata dei nodi problematici legati alla *Wiedergutmachung* pone di fronte al problema di storiografie divergenti tra loro sia per ampiezza di produzione, sia per un differente approccio metodologico nelle questioni affrontate. La Germania conta al suo attivo opere significative sulla storia delle leggi di reintegrazione dei perseguitati dal nazismo e sul dibattito politico che le riguarda nel dopoguerra, la cosiddetta *Entstehungsgeschichte der Gesetzgebung*, letteralmente la storia della elaborazione delle norme; l'Austria vanta solide monografie che analizzano le norme per un lungo arco cronologico esteso dalla fine del conflitto fino ai nostri giorni. In ambedue i paesi giuristi e storici si sono soffermati sulla natura e sulla storia dei provvedimenti normativi, non mancando di svolgere analisi anche sul modo in cui la legislazione è stata fattualmente applicata⁵. In Italia gli studi sulla legislazione sono più

² Relativamente alla BRD cfr. ad esempio L. HERBST - C. GOSCHLER (edd), *Wiedergutmachung in der Bundesrepublik Deutschlands*, München 1989 e C. GOSCHLER, *Wiedergutmachung. Westdeutschland und die Verfolgten des Nationalsozialismus (1945-1954)*, München 1992. In relazione all'Austria cfr. R. KNIGHT, «*Ich bin dafür, die Sache in die Länge zu ziehen ...*», Frankfurt a.M. 1988.

³ In Italia l'inchiesta ha condotto alla produzione di un volume e di un CD Rom ad esso allegato; cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (ed), *Rapporto Generale*, Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati, Roma 2001. In Francia sono stati prodotti otto volumi, tra i quali è compreso un rapporto di sintesi; cfr. MISSION D'ÉTUDE SUR LA SPOILIATION DES JUIFS DE FRANCE (ed), *Rapport général. La Documentation française*, Paris 2000.

⁴ Cfr. ad esempio, C. GOSCHLER - P. THER (edd), *Raub und Restitution*, cit., in particolare C. GOSCHLER - P. THER, *Eine entgrenzte Geschichte*, *ibidem*, pp. 9-25.

⁵ Si pensi che nella BRD studi significativi di taglio prevalentemente giuridico erano stati sintetizzati già a partire dagli anni Settanta nei volumi prodotti dal Ministero delle

recenti⁶; in Francia esiste una ampia raccolta dei provvedimenti di legge relativi alla reintegrazione degli ebrei nel dopoguerra⁷, ma manca ancora una storia del dibattito sulle norme, mentre maggiormente approfondito risulta il quadro delle spoliazioni dei beni da parte del Terzo Reich e del regime collaborazionista di Vichy.

Non è ancora chiaro quale curvatura assumeranno gli studi sulla reintegrazione dei perseguitati dai fascismi in Italia e in Francia; da un lato sembra stare sorgendo un approccio molto vicino a quello che nel mondo germanofono viene definito *Wiedergutmachung*, e cioè una attenzione spiccata verso i meccanismi istituzionali che portarono alla reintegrazione; dall'altro, pare profilarsi un tipo di analisi legata alle politiche commemorative delle persecuzioni, nota in Germania e in Austria col nome di *Erinnerungskultur*⁸. Si tratta di due mondi confinanti, con ovvi punti di contatto ma tra loro non sovrapponibili; occorrerebbe quindi a mio giudizio tenerli separati.

In Germania, le prime riflessioni su come affrontare i problemi legati alla reintegrazione delle vittime si presentarono prima ancora che il conflitto

Finanze – sette in tutto – con il coinvolgimento di diversi autori, tra i quali un peso particolare aveva avuto il giurista Walter Schwarz. Il primo era uscito nel 1974, a cura del Ministero e con la collaborazione dello stesso Schwarz, con il titolo: *Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts durch die Bundesrepublik Deutschland*, I, München 1974. Una sintesi dello sviluppo delle norme di reintegrazione dei perseguitati nella Germania del dopoguerra da un punto di vista storico è in C. GOSCHLER, *Schuld und Schulden. Die Politik der Wiedergutmachung für NS-Verfolgte seit 1945*, Göttingen 2005. Per un quadro sulla storia delle norme in Austria da un punto di vista giuridico cfr. G. GRAF, *Die österreichische Rückstellungsgesetzgebung. Eine juristische Analyse*, Wien - München 2003; e per un quadro sulla storia delle norme da un punto di vista storico cfr. B. BAILER-GALANDA, *Die Entstehung der Rückstellungs- und Entschädigungsgesetzgebung. Die Republik Österreich und das in der NS-Zeit entzogene Vermögen*, Wien - München 2003.

⁶ Le uniche eccezioni sono rappresentate dai lavori pionieristici di M. TOSCANO, *Dall'«Antirisorgimento» al postfascismo: l'abrogazione delle leggi razziali e il reinserimento degli ebrei nella società italiana*, in M. TOSCANO (ed), *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987). Reintegrazione dei diritti dei cittadini e ritorno ai valori del Risorgimento*, Roma 1988 e di G. FUBINI, *Dalla legislazione antiebraica alla legislazione riparatoria. Orientamenti giurisprudenziali nell'Italia postfascista*, in «Rassegna mensile d'Israël», 54, 1988, 1-2, pp. 477-493; mi permetto di rimandare in proposito al mio volume *Quando l'eccezione diventa norma. La reintegrazione degli ebrei nell'Italia post-fascista*, Torino 2006.

⁷ Cfr. C. ANDRIEU (ed), *La persécution des juifs de France 1940-1944 et le rétablissement de la légalité républicaine. Recueil des textes officiels 1940-1999*, Paris 2000.

⁸ Cultura della memoria, intendendo per «memoria» «ciò che viene ricordato», non la «facoltà di ricordare», in tedesco *Gedächtnis*.

avesse inizio. Già nel 1936 un gruppo resistenziale legato alla socialdemocrazia aveva formulato una serie di richieste, tra cui era compresa anche quella di una pronta reintegrazione delle vittime del nazismo, soprattutto dei perseguitati politici; quel testo fu poi aggiornato nel 1937. Anche gruppi resistenziali più conservatori presentarono istanze analoghe: i protagonisti della congiura militare del 20 luglio 1944 si interrogarono profondamente sulle punizioni future da infliggere agli artefici delle persecuzioni e su quali risarcimenti sarebbe stato più congruo distribuire ai perseguitati. A metà del 1943, su spinta delle autorità sovietiche, sarebbe stato costituito il *Nationalkomitee Freies Deutschland* (NKFD) alla cui presidenza fu posto Erich Weinert, scrittore ed esponente dell'emigrazione comunista tedesca in URSS. Tra il 12 e il 13 giugno la NKFD preparò un manifesto nel quale tra le altre cose rivendicava la restituzione alle vittime di tutti i beni di cui erano state spogliate e il loro indennizzo. Ben prima della fine della guerra richieste di risarcimento vennero inoltre avanzate da rappresentanti di svariate organizzazioni ebraiche: sin dal 1939 Shalom Adler-Rudel, militante sionista, aveva preparato un memorandum che raccoglieva informazioni relative alle richieste ebraiche di indennizzo nei confronti della Germania. Ugualmente si erano mobilitate strutture come l'Agenzia ebraica per la Palestina (*Jewish Agency*) e la *Jewish Affairs*, fondata nel 1941 e presieduta dai fratelli Jacob e Nehemiah Robinson. Le loro richieste, espresse in un volume di oltre 300 pagine⁹ steso dal secondo, facevano riferimento a un risarcimento di carattere collettivo nei confronti degli ebrei; all'attivazione di un diritto 'restaurativo' Nehemiah preferiva uno di natura 'costruttiva', che garantisse cioè ai perseguitati razziali nel loro complesso la possibilità di costruirsi una nuova vita anche fuori dalla Germania; problema comune a molte delle vittime che non desideravano rientrare nella terra che aveva conosciuto il nazismo. Identica visione mostrava del resto Siegfried Moses, il presidente dell'Unione sionista per la Germania, che considerando gli ebrei un unico popolo riteneva più congruo un risarcimento collettivo¹⁰. Non mancavano tuttavia richieste di risarcimento individuali: era quanto suggeriva ad esempio il giurista Hugo Marx, che nel 1944 pubblicava a New York il suo *The Case of the German Jews*¹¹.

⁹ N. ROBINSON, *Indemnification and Reparations. Jewish Aspects*, New York 1944.

¹⁰ S. MOSES aveva prodotto a sua volta uno studio, dal titolo *Jewish Post-War Claims*, Tel Aviv 1944.

¹¹ H. MARX, *The Case of the German Jews vs. Germany. A Legal Basis for the Claims of the German Jews Against Germany*, New York 1944.

Nell'ultimo anno di guerra le organizzazioni ebraiche fecero pressioni sugli alleati perché alla fine del conflitto stimolassero la Germania a risarcire le vittime del nazismo. L'azione politica più significativa in tal senso fu la conferenza tenuta dal Congresso mondiale ebraico in Atlantic City alla fine del 1944. Lì si incontrarono duecentosessantatré delegati delle comunità ebraiche di quaranta paesi. Dalla conferenza scaturì una risoluzione che riprendeva in buona sostanza le richieste di Siegfried Moses, di Georg Landauer¹² e di Nehemiah Robinson. I viventi avrebbero ottenuto la restituzione individuale dei beni, mentre per i deceduti si prevedeva un indennizzo collettivo da attribuire in nome del popolo ebraico; l'indennizzo sarebbe dovuto servire principalmente alla costruzione dello Stato ebraico in Palestina quale patria di tutti gli ebrei¹³.

L'attenzione al problema ebraico andava dunque assumendo un carattere che andava oltre i confini della Germania, pur non trovando per converso un forte appiglio nel diritto internazionale del XIX secolo. Come ha messo in rilievo il giurista Walter Schwarz, in punto di diritto gli Stati stranieri sarebbero potuti intervenire solamente nei confronti dei cittadini del proprio Stato soggiogati dalle politiche naziste e non verso i tedeschi colpiti dalle politiche persecutorie del Terzo Reich: la persecuzione in Germania e nei territori da essa annessi non costituiva una lesione del diritto internazionale. Per vincere quelle gabbie giuridiche occorreva un atto politico, creativo; diventava necessario generare provvedimenti normativi che tenessero conto della nuova situazione e permettessero di attenuare la salvaguardia del principio di sovranità, che tutelava i singoli Stati.

Neppure l'Accordo interalleato di Londra del 5 gennaio 1943, che disponeva l'annullamento delle compravendite o del saccheggio di beni appartenuti ai perseguitati nei territori occupati dalle potenze dell'Asse, sottoscritto da diciotto paesi, sormontava per intero gli ostacoli posti dal vigente diritto internazionale. Se da un lato non soffermandosi sulla distinzione tra beni saccheggianti e beni oggetto di compravendite in cui – almeno in apparenza – il perseguitato che aveva ceduto il proprio bene sembrava essere stato consenziente, introduceva un elemento di novità, dall'altro non si discostava di un passo dalle norme del diritto internazionale nella misura in cui disponeva l'annullamento per le sottrazioni di beni avvenuti nei paesi occupati dalle potenze dell'Asse, senza

¹² Avvocato, giurista e leader sionista.

¹³ Relativamente alle richieste di risarcimento avanzate dalle diverse organizzazioni ebraiche e non cfr. C. GOSCHLER, *Schuld und Schulden*, cit., pp. 31-44.

entrare nel merito della lesione dei diritti patrimoniali che si era verificata nei loro territori nazionali¹⁴.

Fu dopo l'epilogo degli eventi bellici che gli alleati inaugurarono politiche di intervento in grado di rimuovere anche le violazioni del diritto generate dai fascismi all'interno dei propri territori, o emanando direttamente leggi di reintegrazione delle vittime del nazismo – ciò che avvenne nella Repubblica Federale Tedesca – o premendo sugli altri paesi che avevano conosciuto politiche di persecuzione affinché producessero norme riparatrici.

È interessante osservare come in tutti i paesi considerati, tranne che in Italia, le leggi di restituzione dei beni ai perseguitati prevedessero sia l'annullamento delle sottrazioni di beni operate direttamente dai fascismi per effetto delle norme da essi emanate, sia quelle conseguenti a compravendite tra privati in cui i perseguitati avevano ceduto i propri beni «spontaneamente».

Nella parte di Germania dove nel 1949 sarebbe sorta la BRD, il mancato raggiungimento di un accordo tra le potenze americana, britannica e francese che portasse a una legge di reintegrazione nei beni unitaria per tutte e tre le zone di occupazione aveva condotto all'emanazione di norme separate, che pur disponendo ciascuna la nullità delle compravendite di beni appartenuti a perseguitati presentavano sfumature diverse nella elencazione dei motivi che avrebbero dovuto portare all'azzeramento. La legge più radicale era quella emanata dagli statunitensi nella propria zona di occupazione, e cioè la n. 59 del novembre 1947 (la cosiddetta USREG, *United States Rückerstattungsgesetz*), da cui tuttavia non si discostava molto il provvedimento britannico del 12 maggio 1949, n. 59. L'assunzione sottesa alle due norme era che sotto il nazismo non si potesse parlare di compravendite spontanee da parte di appartenenti a gruppi collettivamente perseguitati in quanto tali, ciò che portava alla introduzione del principio della «violenza collettiva», un superamento quindi del concetto di «violenza individuale» presente nel Codice civile tedesco, che – come è noto – rendeva possibile la nullità dei contratti. In altre parole, il clima creatosi nella Germania del Terzo Reich per le persecuzioni reali e potenziali, particolarmente nei confronti degli ebrei, portava a ritenere che le compravendite fossero state in generale determinate dalle oppressioni o dalla paura di subirle da parte delle vittime. I

¹⁴ Cfr. BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN (ed), *Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts*, cit., pp. 12-15.

legislatori dei due paesi anglosassoni disciplinarono l'annullamento delle vendite distinguendo tra due diversi periodi all'interno del nazismo:

– per la fase relativa al periodo compreso tra il 30 gennaio del 1933 e l'8 maggio del 1935 assunsero che la persecuzione di carattere collettivo non dovesse essere data necessariamente per scontata, ma dovesse essere puntualmente provata. Accanto ad essa potevano esistere ovviamente soprusi *ad personam*, ma anch'essi da certificare.

– La seconda fase racchiudeva invece il periodo compreso tra il 15 novembre 1935 e l'8 maggio del 1945: da questo momento in avanti si riteneva che le persecuzioni fossero state unicamente collettive.

Ne conseguiva un diverso onere della prova a carico degli acquirenti dei beni oggetto di compravendita: qualora la cessione del bene fosse avvenuta tra il 30 gennaio del 1933 e l'8 maggio del 1945 la nullità dell'atto si sarebbe potuta evitare solo se l'acquirente avesse provato il versamento di un pagamento congruo al venditore. Nel secondo caso, occorreva non solo dimostrare la congruità del prezzo corrisposto, ma anche la prova di aver sostenuto finanziariamente il perseguitato, aiutandolo ad esempio a raggranellare risorse per l'espatrio dalla Germania. In alternativa l'acquirente avrebbe dovuto dimostrare che la compravendita si sarebbe verificata anche in assenza della persecuzione.

Era quindi definito in linea generale che il perseguitato potesse riottenere il proprio bene, salvo eccezioni da motivare caso per caso.

La legge emanata dai francesi nella propria zona di occupazione, la n. 120 del 1947, era stata ricalcata sul modello delle norme di restituzione interne alla Francia e distingueva tra due diverse fasi: una compresa tra il 30 gennaio del 1933 e il 14 giugno del 1938 e l'altra concernente il periodo successivo¹⁵. Per tutta la prima fase si prevedevano due ipotesi:

– se l'acquisizione del bene si fosse verificata contro la volontà del proprietario, attraverso l'esercizio della violenza fisica o morale e al di fuori di una compravendita spettava all'acquirente dimostrare la propria innocenza;

– in presenza di una compravendita, invece, se la compravendita fosse avvenuta in «tutta libertà» e il prezzo corrisposto dal venditore fosse stato

¹⁵ La data del 14 giugno 1938 era un implicito riferimento all'ordinanza tedesca che portava quella stessa data e che stabiliva quali imprese avrebbero dovuto essere considerate ebraiche. Tali imprese sarebbero state registrate in un elenco a parte, accessibile al pubblico.

equo spettava a quest'ultimo dimostrare che l'acquirente aveva colpe specifiche¹⁶.

Relativamente alla seconda fase l'esercizio della violenza da parte dell'acquirente veniva presunto: a discolpa di quest'ultimo, tuttavia, bastava la dimostrazione di avere versato un prezzo congruo.

In due punti la legge veniva ammorbidita rispetto a quelle anglosassoni: in primo luogo il lasso di tempo garantito all'acquirente per poter dimostrare la propria innocenza non si arrestava all'entrata in vigore delle leggi di Norimberga, ma veniva prolungato fino al 1938; a discolpa dell'acquirente – inoltre – bastava dimostrare il pagamento di un prezzo equo: non correva l'obbligo – come invece nelle altre disposizioni britannica e statunitense – di provare che il danaro riscosso fosse stato usato a favore del venditore¹⁷.

Nella Francia del dopoguerra le norme che regolavano la restituzione dei beni vennero emanate relativamente tardi e gradualmente. Una ordinanza del 14 novembre 1944 disciplinava la restituzione dei beni soggetti ad amministrazione provvisoria e rimasti quindi nelle mani dello Stato, mentre non si preoccupava di regolamentare le questioni legate ai beni dei perseguitati finiti nelle mani del governo e successivamente venduti a terzi, né quella legata alle compravendite tra privati. Una ulteriore lacuna della norma consisteva nella mancata istituzione di strutture amministrative specificamente adibite alla restituzione dei beni ai loro legittimi proprietari: per poterli riavere gli spogliati dovevano appellarsi alla giustizia ordinaria; ciò sarebbe rimasto inalterato in questa prima fase¹⁸.

Ad occuparsi dei beni finiti in mano a terzi sarebbe stata una successiva norma del 21 aprile 1945: le singole restituzioni sarebbero state definite da ordinanze di immediata efficacia emesse dai presidenti dei tribunali civili; essi avevano facoltà di rendere nulli o di confermare gli atti di spoliazione verificatisi attraverso compravendite apparentemente legali. L'ordinanza distingueva tra due diversi tipi di restituzioni:

– quelle attinenti a spoliazioni e vendite forzate – e cioè misure lesive del diritto vigente al 16 giugno del 1940 – intraprese o dai nazisti, o dall'*État*

¹⁶ La valutazione se tale libertà ci fosse stata o meno veniva lasciata alla giurisdizione.

¹⁷ BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN (ed), *Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts*, cit., pp. 97-99, 146-147 e 301.

¹⁸ MISSION D'ÉTUDE SUR LA SPOLIATION DES JUIFS DE FRANCE, *Rapport général*, cit., p. 27.

français, che era la denominazione ufficiale di Vichy, o dalla stessa vittima sotto la spinta delle persecuzioni;

– quelle attinenti a spoliazioni condotte col concorso dell'interessato, ma relative a compravendite che non contraddicevano norme del diritto positivo.

La definizione del secondo caso rispondeva all'esigenza di disciplinare quelle situazioni ambigue in cui le vendite dei beni dei perseguitati si erano verificate prima che le autorità naziste e collaborazioniste avessero nominato gli amministratori incaricati di gestire gli averi in questione ed eventualmente di venderli a terzi¹⁹. Infatti, mentre nella zona occupata dai tedeschi la nomina di amministratori incaricati di vendere i beni degli ebrei a non ebrei era avvenuta molto presto, ciò non era accaduto che in seguito nella Francia di Vichy. In territorio occupato si era proceduto a seguito di una ordinanza del 18 ottobre del 1940 che disponeva la definizione di quali beni e imprese fossero o meno di proprietà ebraica. Venivano considerate imprese ebraiche quelle guidate da un ebreo o nelle quali più di un terzo degli amministratori fossero ebrei: in tal caso la vendita delle imprese sarebbe dovuta avvenire con l'accordo delle autorità tedesche. Il 12 novembre successivo le prefetture sarebbero state poi incaricate di diffondere le istruzioni impartite agli amministratori dal comandante supremo delle Forze armate tedesche in Francia (MbF, *Militärbefehlshaber in Frankreich*), e cioè dal generale von Stülpnagel²⁰.

Per 'eliminare l'influenza ebraica' dall'economia venivano contemplate tre possibilità:

– gli ebrei avrebbero potuto vendere autonomamente le proprie imprese;

– qualora ciò non fosse avvenuto – circostanza verificatasi nella maggior parte dei casi – i commissari incaricati di amministrare i loro beni avrebbero dovuto provvedervi, cedendo l'impresa a un non ebreo. In tal caso, prima della realizzazione della vendita si sarebbe dovuta ottenere l'autorizzazione del MbF;

¹⁹ *Ibidem*, pp. 118-119.

²⁰ Qui si dà conto unicamente delle due principali partizioni in cui il territorio francese fu diviso: la Francia occupata e quella di Vichy. Sarebbe molto complesso analizzare in dettaglio anche le altre tre aree assai più ridotte per territorio e cioè l'Alsazia e la Lorena annesse al *Großdeutsches Reich*, i distretti del Nord posti sotto l'autorità del *Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich*, la zona di occupazione italiana.

– l'impresa poteva essere semplicemente liquidata e la merce in essa contenuta o depositata o essere venduta: anche in questo caso occorreva ottenere il parere favorevole del'MbF²¹.

Nella Francia di Vichy le politiche di «arianizzazione» dei beni inizieranno ad essere condotte con una legge del 22 luglio 1941, la cui validità verrà estesa anche alla zona occupata; essa riguardava ogni tipo di bene – mobile e immobile – ad eccezione dei beni personali e degli immobili adibiti ad abitazione da parte dei perseguitati e perciò si configurava come una aggravante rispetto alla precedente ordinanza tedesca. Norme successive avrebbero disciplinato la nomina degli amministratori incaricati di gestire i beni degli ebrei e l'«arianizzazione» dei loro immobili²².

La distinzione stabilita tra i due tipi di restituzione previsti dalla legge del 21 aprile 1945 era carica di conseguenze: qualora le spoliazioni e le vendite forzate intraprese o dai nazisti, o dall'*État français*, o dalla stessa vittima sotto la spinta delle persecuzioni fossero state lesive del diritto vigente al 16 giugno del 1940 l'atto di spoliazione sarebbe stato considerato *ab origine* nullo e cioè non valido in ogni sua parte. Qualora le compravendite dei beni si fossero invece verificate prima che gli occupanti e i collaborazionisti *vichyssois* nominassero gli amministratori incaricati di gestire i beni dei perseguitati, il giudice del tribunale di riferimento avrebbe deciso caso per caso se rendere nullo l'atto o convalidarlo. L'acquirente sarebbe stato considerato in buona fede se avesse provato di avere acquisito il bene a un prezzo congruo: spettava al proprietario dimostrare in questo caso di avere subito violenza²³.

Relativamente all'Austria, le norme che disciplinavano la restituzione dei diritti patrimoniali alle vittime del nazismo furono in tutto sette: la prima e la seconda – rispettivamente la 156/1946 e la 53/1947 – facevano riferimento a beni approdati nelle mani della Repubblica austriaca, la terza (54/1947) disciplinava in particolare i beni acquisiti da terzi nel corso di compravendite tra 'ebrei' ed 'ariani'; la quarta (143/1947) affrontava la questione del ripristino del nome originario dell'impresa e quindi dall'abolizione di quello voluto dagli «arianizzatori». La quinta legge (164/1949) regolava la restituzione dei beni sottratti alle persone giuridiche la cui personalità giuridica fosse stata estinta sotto il nazismo, mentre la sesta

²¹ A. PROST - R. SKOUTELSKY - S. ÉTIENNE, *Aryanisation Économique et Restitutions*, Paris 2000, pp. 14-15.

²² *Ibidem*, pp. 18-20.

²³ MISSION D'ÉTUDE SUR LA SPOLIATION DES JUIFS DE FRANCE, *Rapport général*, cit., p. 119.

(199/1949) regolava la restituzione dei diritti sui beni immateriali delle imprese. La settima – infine – disciplinava questioni relative a rapporti privati di lavoro in cui i diritti dei dipendenti non venivano salvaguardati o salvaguardati solo in parte, a causa di norme naziste lesive del diritto ordinario. Particolarmente interessante ai fini del nostro ragionamento è la terza legge di restituzione, dove il concetto di sottrazione, in riferimento alle spoliazioni patite dai perseguitati, veniva definito con precisione. Il principio generale che governava le restituzioni poggiava sull'assunto che l'acquirente fosse tenuto a ridare il bene quando il bene fosse appartenuto a perseguitati dal nazismo ed egli non riuscisse a dimostrare che la cessione sarebbe avvenuta anche in assenza dell'*Anschluß*²⁴.

Le commissioni istituite ad hoc per la restituzione dei beni ai loro legittimi proprietari avevano stabilito che alcuni gruppi specifici erano stati interessati da 'persecuzioni collettive': in tal caso non occorre dimostrare di essere stati perseguitati singolarmente; bastava appartenere a uno dei gruppi contemplati. Soggetti a persecuzioni collettive erano stati gli ebrei, i *Mischlinge* di primo grado e i coniugi non ebrei di ebrei²⁵, ma solo a condizione che dall'unione fossero scaturiti figli perseguitati a loro volta in quanto ebrei misti²⁶.

La citata terza legge di restituzione non fissava un arco temporale preciso entro cui far valere tali disposizioni, ma si limitava a indicare quale punto di riferimento il periodo entro cui l'Austria era stata incorporata dalla Germania. In assenza di date precise fissate nel testo, la giurisprudenza intese che si sarebbe potuto parlare di sottrazioni generate da persecuzioni naziste unicamente nel caso di compravendite stipulate a partire dal 12 marzo del 1938; una vendita avvenuta nel giorno precedente non sarebbe stata considerata una sottrazione, bensì un normale atto giuridico²⁷.

Il caso dell'Italia è particolare: qui l'occupazione nazista era avvenuta dopo l'8 settembre del 1943, in una fase cioè in cui i perseguitati «razziali» non avevano alcuna facoltà di compravendita ed in cui quindi le cessioni «volontarie» di beni non potevano più verificarsi. Era sotto il regime monarchico-fascista che queste avevano avuto luogo e nel dopoguerra la definizione normativa delle restituzioni ne sarebbe stata abbondantemente

²⁴ G. GRAF, *Die österreichische Rückstellungsgesetzgebung*, cit., p. 61.

²⁵ I *Mischlinge* erano coloro che avevano fra i propri ascendenti persone considerate «di razza ebraica». La legislazione del Reich distingueva tra diverse e numerose possibilità.

²⁶ G. GRAF, *Die österreichische Rückstellungsgesetzgebung*, cit., pp. 64-66.

²⁷ *Ibidem*, p. 129.

condizionata. In occasione della formulazione della legge integrativa al primo provvedimento che disponeva la restituzione dei beni ai perseguitati «razziali» dal regime monarchico-fascista e cioè del D.lgs. 222/1945²⁸, l'Unione delle comunità israelitiche italiane chiedeva che tutte le compravendite di beni mobili e immobili, stipulate dagli ebrei sin dai giorni successivi alla stesura del «Manifesto della razza» venissero annullate. La paura che le persecuzioni si radicalizzassero, il bisogno in cui gli ebrei erano stati gettati per le espulsioni dai posti di lavoro, avevano spinto molti alla cessione dei propri beni: la possibilità che le compravendite venissero rese nulle unicamente nei casi previsti dalla prima legge di restituzione, il R.d.l. 26/1944, e cioè quando l'esigenza di occultare le quote di immobili e proprietà fondiaria eccedenti avesse spinto alla loro cessione, appariva limitante²⁹. La costrizione – a parere dell'Unione – non era solo nella cessione dei beni all'EGELI (Ente di gestione e liquidazione immobiliare) o delle aziende ad «ariani»³⁰, ma anche in quelle decisioni che apparivano più autonome, per esempio nell'alienazione di azioni, pure conservabili a norma di legge. Per poter procedere in una simile direzione occorreva però che lo Stato considerasse in «malafede» ogni acquisizione di beni di ebrei da parte di terzi; occorreva cioè scardinare il principio della «buona fede» previsto dall'ordinamento giuridico italiano nei confronti di quanti si ritenevano ignari delle persecuzioni prodotte dal regime, che avevano indotto gli ebrei alle svendite. L'estensione dell'annullamento a tutti i casi di cessioni «volontarie» di beni da parte degli ebrei non venne tuttavia concesso, con la motivazione che le compravendite si sarebbero verificate in tutta libertà; venne invece accordata una possibilità di rescissione e cioè di restituzione del bene solo quando il prezzo corrisposto al venditore fosse stato inferiore di almeno un quarto al valore di mercato del bene. Tale percentuale rappresentava una deroga al Codice civile italiano, che prevedeva la rescissione solo quando il versamento del prezzo fosse stato inferiore del 50%³¹.

²⁸ Il primo provvedimento era stato il R.d.l. 26/1944.

²⁹ Gli ebrei di cittadinanza italiana o apolidi (quanti cioè dopo il 1940 avevano perduto la cittadinanza italiana) non discriminati non potevano possedere terreni per un estimo superiore a cinquemila lire e case per un imponibile superiore a ventimila lire. Le quote eccedenti non donate a discendenti «ariani» dovevano essere trasferite all'EGELI. Cfr. M. SARFATTI, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Torino 2000, pp. 190-194.

³⁰ Sull'EGELI si veda F. LEVI (ed), *Le case e le cose. La persecuzione degli ebrei torinesi nelle carte dell'EGELI 1938-1945* (Quaderni dell'Archivio Storico della Compagnia di San Paolo), Torino 1998.

³¹ Sulla questione cfr. G. D'AMICO, *Quando l'eccezione diventa norma*, cit., pp. 102-110.

Il caso italiano permette di mettere in luce la valutazione complessiva che la classe politica post-fascista dava del Ventennio: un regime in definitiva «legittimo», sul quale non ricadeva un rifiuto netto, come invece avveniva per la RSI, ritenuta «sedicente» e quindi giuridicamente illegittima³². Nei casi francese, austriaco e tedesco la valutazione riguardava invece rispettivamente il regime nazista, la legislazione vigente quando l'Austria era stata ridotta ad *Ostmark*³³, e tutta intera la doppia realtà costituita da Francia occupata ed *État français*; ne emergeva un giudizio ben più netto di quello che l'Italia sembrava dare sul regime monarchico-fascista. In altre parole, la decisione relativa all'annullamento o meno delle compravendite dei beni dei perseguitati dai fascismi tra i proprietari e terzi o tra i governi – che quei beni avevano sottratto – e terzi è una cartina di tornasole per leggere la valutazione che la classe politica post-fascista dava del passato nei paesi presi in considerazione. Quali decisioni sarebbero state prese nell'Italia post-bellica se le compravendite dei beni degli ebrei si fossero verificate anche durante gli anni di vita della Repubblica sociale italiana? Si sarebbe giunti alla considerazione che esse andavano in principio annullate? Certo, non c'è risposta sicura a fronte di un evento non verificatosi, ma le motivazioni date dai governanti sulle ragioni che negavano la nullità di ogni atto di compravendita tra privati dei beni appartenuti ai perseguitati dal fascismo mostrano una chiara sottovalutazione (o meglio, precisa valutazione) del Ventennio. Ecco cosa scriveva l'anonimo estensore di un «appunto per il consiglio dei ministri»:

«Si deve far presente al riguardo che nei casi in esame si tratta di alienazioni volontariamente contrattate: la situazione degli acquirenti dei beni così alienati, pertanto non è uguale a quella dell'EGELI, cui sono stati coattivamente trasferiti i beni per i quali è posto l'obbligo della retrocessione dal decreto legge 20-1-1944, n. 26, ed a quello dei terzi acquirenti dall'EGELI dei beni espropriati, cui è esteso l'obbligo predetto»³⁴.

In altre parole, se si poteva giustificare la restituzione agli ebrei delle quote 'eccedenti' di beni immobili e fondiari che essi erano stati costretti a versare all'EGELI, venduti dall'ente in un secondo tempo a terzi, non

³² Per queste differenze di valutazione sui due successivi regimi fascisti conosciuti dall'Italia si veda *ibidem*.

³³ Nome assunto dall'Austria dopo l'*Anschluss*.

³⁴ L'appunto era stato stimolato da una lettera di Umberto Tupini alla Presidenza del Consiglio dei ministri che faceva presente un promemoria dell'Unione. La lettera del Ministro è in *ivi*. Ho rinvenuto due copie dell'appunto in Archivio Centrale dello Stato, Roma, PCM, 1948-1950, 3.2.2 n. 11472/sf. 2, e rispettivamente PCM, 1944-1945, *Atti legislativi*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, fasc. n. 219. Cfr. in G. D'AMICO, *Quando l'eccezione diventa norma*, cit., p. 107.

appariva invece giustificabile la restituzione *tout court* dei beni ceduti dai loro proprietari nel corso di compravendite apparentemente libere.

Del tutto diverso era stato il ragionamento degli alleati nella futura BRD e del governo post-bellico in Austria, dove si postulava che il clima generato dal nazismo avesse indotto i perseguitati a compravendite solo in apparenza volontarie: prodotte quindi in prima istanza dal clima di oppressione creato dalle persecuzioni. Non si stava a sottilizzare tra vendite di beni appartenenti a vittime del nazismo provocate dallo Stato e tra vendite attuate direttamente dai perseguitati: ambedue discendevano dalla stessa matrice. Ciò che contava era fissare il termine *a quo*, a partire dal quale la presunzione della violenza potesse valere; veniva cioè assunto a priori che nel clima generato dal nazismo non ci si potesse appellare, da parte dei compratori, all'ignoranza delle persecuzioni per poter avere delle attenuanti. Come già osservato, se nell'ex BRD la discriminante fu segnata dall'introduzione delle leggi di Norimberga – per la fase precedente bastava dimostrare di avere versato un prezzo congruo al momento della compravendita perché la presunzione della violenza cadesse – nel caso dell'Austria il termine a quo fu la svolta segnata dall'*Anschluss*. L'introduzione nei due paesi del principio di «persecuzione collettiva» per la fase nella quale la violenza veniva presunta facilitava inoltre la dimostrazione da parte delle vittime del torto subito: non occorre provare di essere stati fattualmente perseguitati; bastava appartenere a un gruppo – come nel caso degli ebrei – cui veniva riconosciuto di avere subito persecuzioni collettive.

Anche la Francia, che pure presentava norme meno rigide in riferimento alla possibilità di rendere nulle le compravendite di beni appartenuti ai perseguitati, assumeva la presunzione della violenza quale criterio a partire dal momento in cui erano state introdotte disposizioni contrarie all'ordinamento giuridico francese vigente al 16 giugno del 1940, sostanzialmente quelle che consentivano la nomina di amministratori incaricati di gestire e vendere i beni degli ebrei: nell'autunno del 1940 nella Francia occupata e nell'estate del 1941 nella Francia di Vichy. Ma era la rottura della legalità repubblicana, l'illegittimità delle misure introdotte dall'occupante prima e da Vichy poi a segnare il discrimine tra la considerazione di compravendite 'volontarie' – quelle avvenute in assenza della deroga a norme del diritto repubblicano – e cessioni di beni scaturite da violenza o l'introduzione della violenza di Stato? Si trattava, come nel caso italiano, di distinguere tra compravendite private, in apparenza libere, e tra l'obbligo forzoso di cedere allo Stato dei beni in un secondo tempo venduti a terzi o c'era dell'altro? In altre parole, consisteva il problema nella illegalità delle

norme introdotte da Vichy e dall'occupante o nella violenza di Stato? Tra le due questioni corre una linea sottile, ma profonda: dal contesto generale la valutazione sembra toccare complessivamente Vichy e il Terzo Reich occupante. In primo luogo appare chiaro e diretto il riferimento alla rottura delle norme repubblicane nel provvedimento dell'aprile del 1945 che propone la distinzione tra vendite volontarie e vendite coatte; in secondo luogo, l'ordinanza del 9 agosto 1944 che ristabiliva la legalità repubblicana annullando gli atti emanati in Francia nel luglio del 1940 considerava illegittimo il governo di Vichy e perciò nulli tutti gli atti di discriminazione assunti da esso:

«Considérant le régime de Vichy comme illégitime et les actes de juillet 1940 comme nuls et non avenus, le général de Gaulle refuse, le 25 août 1944, de proclamer une République qui, dans son esprit, n'a jamais cessé d'exister. L'ordonnance du 9 août 1944 rétablit la légalité républicaine en métropole»³⁵.

In Italia – invece – la classe politica post-fascista non poneva in blocco *extra lege* il regime monarchico-fascista, semmai considerava illegittima la Repubblica sociale italiana.

La minor rigidità delle norme francesi rispetto a quelle austriache e tedesche può essere in parte dovuta alla diversa tradizione giuridica di quel paese e – segnatamente – al diverso Codice civile in esso vigente: il Codice civile francese, al quale si era ispirato in parte quello italiano del 1942, disciplinava la possibilità della presunzione di buona fede per gli acquirenti anche quando avessero comprato beni mobili rubati; il proprietario legittimo avrebbe potuto rivendicare il bene presso il suo possessore solo entro tre anni dal furto o dalla perdita, dimostrando di averne il diritto. In tal caso sarebbe spettato al venditore in mala fede risarcire l'acquirente³⁶.

Diversamente stavano le cose per le codificazioni tedesca e austriaca, dove in linea generale dalla buona fede dei terzi non discendeva la mancata restituzione dei beni mobili rubati ai loro legittimi proprietari. Solo qualora i beni in questione fossero stati venduti da commercianti in alcun modo sospettabili di ricettazione o nel corso di aste pubbliche si

³⁵ Cfr. il sito www.assemblee-nationale.fr/histoire/Histoire-1940.asp.

³⁶ In materia di beni mobili l'art. 1153 del Codice civile italiano recita: «Il possesso vale titolo», regola generale ispirata all'art. 2279 del Codice civile francese, a norma del quale: «En fait de meubles, la possession vaut titre». Tuttavia, mentre l'art. 2279 prevede, come si è detto, che il proprietario possa riottenere il proprio bene, per l'art. 1153 del Codice italiano il bene mobile viene trattenuto dall'acquirente in buona fede e il proprietario del bene deve essere risarcito dal venditore in malafede.

sarebbe salvaguardata la buona fede dell'acquirente, che avrebbe portato alla mancata restituzione del bene³⁷.

Se la restituzione dei beni, pur essendo sollecitata dagli alleati e dalle organizzazioni che difendevano gli interessi dei perseguitati, seguiva percorsi interni ai singoli paesi coinvolti nella loro reintegrazione, gli indennizzi dovuti alle vittime per i beni non più rintracciabili o per i danni morali e materiali subiti sulla loro persona assumevano carattere di maggiore internazionalizzazione, o meglio finivano con l'essere erogati attraverso misure tra loro più somiglianti. Qui, inoltre, veniva chiamata maggiormente in causa la BRD, poiché spesso i beni mobili non più rintracciabili vi erano stati trasferiti; anche per i danni materiali e morali patiti personalmente dai perseguitati la parte di Germania inclusa nella sfera di influenza occidentale sarebbe stata chiamata pesantemente in causa³⁸.

Le leggi di restituzione dei beni americana e inglese emanate in quella che poi sarebbe diventata la Repubblica Federale Tedesca prevedevano che al posto dei beni non più rintracciabili – andati smarriti o perduti – venisse versato un indennizzo da parte di quei privati che avessero a suo tempo acquisito i beni dei perseguitati, ora non più risarcibili attraverso la loro restituzione materiale. Mancava invece una disciplina che definisse gli indennizzi dovuti dallo Stato tedesco per i beni venuti nel proprio possesso e non più rintracciabili: uno Stato difatti in quel periodo non esisteva e gli alleati inglesi e americani – che peraltro non sembravano rendersi conto delle dimensioni dei danni e degli smarrimenti subiti dai beni sottratti ai perseguitati dal Terzo Reich – avevano deciso di demandare alla futura entità statale germanica (dai confini e dalle caratteristiche ancora incerti) il compito di emanare una legge del genere. Nel frattempo però nelle loro zone di occupazione avevano dato corso alle richieste di indennizzo degli interessati e alla cernita di quelle che in un prossimo futuro avrebbero dovuto essere soddisfatte. Nulla di simile si era verificato nella zona di occupazione francese, dove da un lato non erano previsti indennizzi ai legittimi proprietari di beni ceduti da questi a suo tempo a terzi e ora non più rinvenibili; e, dall'altro, non si era data loro la possibilità di

³⁷ A norma dell'art. 366 del Codice civile austriaco la buona fede è in generale esclusa quando i beni acquisiti provengono da un furto, tranne nei casi da me indicati nel testo. Lo stesso vale per il Codice civile tedesco, a norma del quale in generale l'acquisizione di un bene non può avvenire quando esso sia stato rubato, o sia stato smarrito dal proprietario: cfr. gli artt. 932 e 935.

³⁸ In questo testo non affronto, anche per motivi di spazio la questione degli indennizzi per i danni subiti dai perseguitati sulla loro persona.

cominciare a richiedere risarcimenti per quei beni finiti nelle mani del Terzo Reich o dei suoi apparati e non più restituibili³⁹.

Da parte della Francia si trattava ancora una volta di una proiezione esterna del proprio specifico modo di operare sul piano giuridico: verso i beni andati perduti o distrutti per ragioni diverse dalla responsabilità degli acquirenti o per motivi legati alla loro asportazione nel Terzo Reich essa prevedeva unicamente la possibilità di un risarcimento per danni di guerra, e cioè un tipo di indennizzo che disciplinava la riparazione del danno solo per una sua parte e non per la sua totalità. La legge accomunava peraltro vittime tra loro molto diverse: dagli ebrei, agli ex combattenti, ai perseguitati politici, ai civili i cui beni fossero stati distrutti o perduti per fatti di guerra o per ragioni legate alle persecuzioni⁴⁰.

Uguale situazione si era prodotta in Austria e in Italia: anche qui erano state emanate norme sui danni di guerra in cui venivano compresi gli indennizzi da versare ai perseguitati dal fascismo i cui beni erano andati distrutti o perduti⁴¹. Nel caso austriaco – studiato più a fondo di quelli francese e italiano – emerge che la possibilità di un simile indennizzo era stata in realtà definita dagli stessi alleati nel trattato del 1955: l'art. 26 disponeva specificamente che qualora i beni da restituire non fossero più stati rintracciabili lo Stato austriaco avrebbe dovuto emanare norme di indennizzo il cui ammontare non doveva essere inferiore al tetto previsto dalla legislazione sui danni di guerra a favore degli ex combattenti⁴². Da cosa dipendeva il diverso trattamento fissato dagli alleati per la Germania e per l'Austria? Anche nella ex BRD le norme di indennizzo risarcivano solo in parte il valore dei beni perduti e fino alla BrüG (*Bundesrückerstattungsgesetz*) del 1964⁴³, la terza versione della legge nata per disporre gli indennizzi dovuti ai proprietari di beni non restituibili e finiti in mano al Terzo Reich o ai suoi apparati, il tetto massimo fissato per gli indennizzi era di 1,5 miliardi di marchi tedeschi complessivi, in attuazione del trattato

³⁹ BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN (ed), *Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts*, cit., pp. 122-125, 295.

⁴⁰ Si trattava della legge n. 2389 del 28 ottobre 1946. Cfr. A. WIEVIORKA - F. AZOULAY, *Le pillage des appartements et son indemnisation*, Paris 2000, pp. 41-42.

⁴¹ In Italia cfr. il D.L.C.P.S. 226/1946, e – successivamente – la legge 968/1953. Per quanto concerne l'Austria cfr. la legge 130/1958.

⁴² Cfr. B. SIMMA - H.-P. FOLZ, *Restitution und Entschädigung im Völkerrecht. Die Verpflichtungen der Republik Österreich nach 1945 im Lichte ihrer außenpolitischen Praxis*, Wien - München, 2004, VI, p. 195.

⁴³ In questa versione della legge veniva a cadere ogni limite.

che definiva la cessazione del regime di occupazione alleato nella BRD sottoscritto da Bonn, Washington, Londra e Parigi nel 1952 ed entrato in vigore nel 1955⁴⁴. I tedeschi avevano dunque dovuto emanare norme che prevedevano specifiche assunzioni di responsabilità da parte dello Stato e non una legislazione più generica, come quella austriaca, entro cui far ricadere anche i danni subiti dai perseguitati dal nazismo. Se, a parere di studiosi autorevoli, verso gli indennizzi dovuti dalla BRD gli alleati mostravano minore attenzione che non nei confronti delle restituzioni, non si può tuttavia ignorare che gli indennizzi vennero stimolati dalle organizzazioni ebraiche internazionali e dagli stessi occupanti per il significato che essi avevano in un paese dal quale la gran parte dei perseguitati razziali era emigrata e nel quale solo una trascurabile minoranza sarebbe rientrata: per queste persone era molto più importante poter riscuotere un indennizzo piuttosto che i beni di cui erano proprietari⁴⁵.

Non sentendosi direttamente responsabile dei danni patiti dai perseguitati, l'Austria tentava di scaricare il più possibile sulla BRD i costi degli indennizzi; va tuttavia osservato che l'arco temporale di riferimento della legge sui danni di guerra copriva tanto i guasti prodotti dall'austrofascismo, quanto quelli generati dal nazismo facendo riferimento all'arco temporale che andava dal 1933 al 1945⁴⁶. L'equiparazione tra i due periodi era avvenuta per le leggi di indennizzo in generale, mentre non riguardava la normativa di restituzione dei beni, regolata da norme diverse benché molto simili. Alcuni studiosi hanno avanzato l'ipotesi che la classe politica post-fascista e particolarmente i socialdemocratici abbiano dato maggiore peso alle persecuzioni perpetrate dall'austro-fascismo, rispetto a quelle provocate dal nazismo, ciò che si sarebbe ripercosso in una legislazione di riparazione più favorevole alle vittime del primo periodo, piuttosto che alle altre⁴⁷. Simili giudizi sembrano però poggiare su studi che prendono essenzialmente in considerazione il nazismo e molto meno l'austrofascismo. Va tenuto inoltre in considerazione che l'equiparazione a volte intercor-

⁴⁴ E. FÉAUX DE LA CROIX - H. RUMPF, *Der Werdegang des Entschädigungsrechts unter national- und völkerrechtlichem und politologischem Aspekt*, München 1985, III p. 140.

⁴⁵ Tale minore attenzione viene desunta dalla istituzione di corti superiori alleate per la deliberazione in ultima istanza di decisioni attinenti la restituzione dei beni. Per le decisioni concernenti gli indennizzi la giurisdizione superiore venne lasciata alle corti tedesche, *ibidem*, pp. 10 e 144.

⁴⁶ G. GRAF, *Die österreichische Rückstellungsgesetzgebung*, cit., p. 465.

⁴⁷ Cfr. ad esempio *ibidem*, e B. BAILER-GALANDA, *Die Entstehung der Rückstellungs- und Entschädigungsgesetzgebung*, cit.

rente tra i due diversi periodi può essere stata indotta da un concetto di Resistenza duplice, di cui era certamente portatrice la classe politica post-fascista di matrice socialdemocratica. Resistenti, in altre parole, non erano solo quanti avevano combattuto il nazismo, ma anche coloro che avevano affrontato la lotta nel corso dell'austrofascismo. Che possa essere stato un tale concetto di Resistenza a permettere una equiparazione tra austrofascismo e nazismo lo dimostra il fatto che l'equivalenza sia avvenuta visibilmente in materia di indennizzi ai perseguitati e non anche in altri settori. In effetti, il primo *Opferfürsorgegesetz*, emanato in Austria nel 1945, la legge che prevedeva la gran parte degli indennizzi disposti a favore dei danni morali e materiali subiti dai perseguitati soprattutto sulla loro persona, era stato emanato solamente a favore dei partigiani⁴⁸, non anche nei confronti delle altre vittime⁴⁹. Da tale norma erano stati quindi esclusi anche quei perseguitati politici che non potevano essere considerati dei resistenti. E il concetto di resistenza definito dalla legge faceva riferimento a militanti che avevano agito nell'arco temporale compreso tra il 1933 e il 1945; solo nel 1947 la norma sarebbe stata estesa anche alle altre vittime: ebrei, zingari, perseguitati per motivi nazionali e perseguitati politici non partigiani⁵⁰.

I beni austriaci con certezza finiti nell'area corrispondente al territorio della BRD sarebbero stati indennizzati dalla Germania e quindi dalla BrüG qualora potesse provarsi che essi vi fossero effettivamente approdati⁵¹. È dimostrato che lo stesso avvenne per la Francia, soggetta come l'Olanda e il Belgio alla cosiddetta *Aktion Mobil*, una azione che prevedeva lo svuotamento dei beni mobili ed esercitata dai nazisti nella Francia occupata, nel 1942. A fine anni Cinquanta si stimava che il contenuto degli appartamenti carpiti dai tedeschi avesse raggiunto il Terzo Reich nella misura dell'80%⁵². I beni sequestrati diventavano quindi oggetto di due

⁴⁸ Per partigiani da indennizzare si intendevano persone che erano state sottoposte a repressione per la loro attività di opposizione cosciente, si erano attivamente opposte al regime ed avevano fatto parte di reti organizzate antifasciste.

⁴⁹ Cfr. B. BAILER-GALANDA, *Die Entstehung der Rückstellungs- und Entschädigungsgesetzgebung*, cit., p. 28.

⁵⁰ Sulla questione cfr. particolarmente K. BERGER et al., *Vollzugspraxis des «Opferfürsorgegesetzes»*. *Analyse der praktischen Vollziehung des einschlägigen Sozialrechts*, Wien - München 2004, 29/2, p. 40.

⁵¹ Cfr. BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN (ed), *Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts durch die Bundesrepublik Deutschland*, München 1981, II, pp. 249-252.

⁵² A. WIEVIORKA - F. AZOULAY, *Le pillage des appartements et son indemnisation*, cit., p. 23.

indennizzi complementari: il primo riguardava la legislazione francese sui danni di guerra, di cui potevano usufruire unicamente i cittadini francesi; il secondo la BrüG, basata sul principio per il quale gli stessi beni non erano indennizzabili due volte; così qualora la scomparsa di un dato oggetto fosse stata risarcita a norma della legislazione sui danni di guerra, non poteva esservi un nuovo indennizzo da versare a carico della Germania⁵³.

Anche l'Italia ebbe una sua legislazione sui danni di guerra, valida unicamente nei confronti dei cittadini italiani e modificata a più riprese. L'arco temporale di applicazione per i beni asportati dai nazisti e non più rintracciabili, distrutti dalla guerra o dalle persecuzioni faceva riferimento al periodo che andava dal 1939 al 1943. Una estensione della norma ai beni delle vittime danneggiate nel corso del Ventennio non venne invece contemplata: qui può misurarsi nuovamente l'atteggiamento detenuto dall'Italia nei confronti del proprio doppio passato, un modo di separare le responsabilità attribuite al nazismo – e al suo aiutante fascista salodiano – da quelle assegnate al regime monarchico fascista: per i beni sottratti dai persecutori di Salò e non più rinvenibili, già nel 1946 venne emanata una legge di indennizzo che estendeva i benefici conferiti ai danneggiati di guerra ai perseguitati razziali e politici. Per i beni sequestrati nel periodo precedente e non più restituibili non venne emanata alcuna legge, nonostante le pressioni dei perseguitati, nemmeno quando dopo dieci anni di attesa – nel 1955 – le vittime del regime monarchico-fascista poterono ottenere quell'assegno di benemerenzza (la legge «Terracini») che alle vittime di Salò era stato attribuito nel 1945⁵⁴: anche in quella circostanza l'indennizzo per i beni sequestrati nel ventennio venne rifiutato. Eppure le rivendicazioni erano state costanti.

Per esempio Angelina Merlin, perseguitata politica, nel sostenere la richiesta ritornava indietro nel tempo:

«Qualcuno di noi ... ha avuto un atto di riparatrice giustizia dal Governo del CLN., e dai primi governi che si sono succeduti dopo la liberazione: alcuni di noi sono stati riammessi ai posti statali: è vero che non ci furono dati gli arretrati, come invece furono dati agli ex fascisti, epurati soltanto per qualche giorno o qualche mese e riammessi ai posti ... Lo Stato ha potuto riammettere al posto la professoressa destituita, l'impiegato mandato via come un cane. Ma, se accolta integralmente, la legge avrebbe permesso di risarcire i perseguitati anche per i danni causati dal regime ai loro beni: Come non indennizzare ...

⁵³ *Ibidem*, p. 41.

⁵⁴ Cfr. G. D'AMICO, *Quando l'eccezione diventa norma*, cit., pp. 316-331.

per esempio, l'umile marmista di Roma che ebbe distrutto tutto il suo materiale, i suoi arnesi, e non poté più riprendere il lavoro, il proprietario di un bar, che ebbe distrutto il suo esercizio, o l'inquilino rimasto sul lastrico?, proseguiva la senatrice»⁵⁵.

Andò diversamente; una mutilazione del disegno di legge proposto da Terracini comportò la limitazione del risarcimento ai danni «fisici» alla persona e non anche ai beni.

Il nodo storiografico che accomuna tutti i paesi analizzati consiste nella valutazione dell'atteggiamento che questi hanno avuto nei confronti del proprio fascismo all'indomani dell'epilogo degli eventi bellici. Da questo punto di vista la reintegrazione degli ebrei nel dopoguerra diventa una cartina di tornasole dei conti che le repubbliche post-fasciste hanno fatto con il loro passato. Tanto l'Austria, quanto la Francia e l'Italia hanno cercato a lungo – e ciascuna a proprio modo – di scaricare sulla Germania l'intera responsabilità dei crimini e delle violazioni dei diritti perpetrate nei loro paesi, mancando di riconoscere le proprie responsabilità, ciò che evidentemente si è ripercosso tanto sulle politiche commemorative, quanto sulla fattuale reintegrazione delle vittime nel dopoguerra. Lo storico belga Pieter Lagrou ha riflettuto, ad esempio, sulla simbologia delle politiche celebrative francesi focalizzate attorno alla deportazione, sia pure nelle diverse declinazioni in cui si sono articolate a seconda del momento storico: celebrare la deportazione voleva dire ricomprendersi da un lato la figura del partigiano – che spesso era finito nei Lager nazisti – e quindi rimarcare l'antifascismo francese, elemento di riscatto e mito di fondazione della Repubblica, e, dall'altro, sottolineare che la Francia era stata vittima e non artefice del fascismo⁵⁶.

Nei casi analizzati un parametro di misurazione della profondità dei conti col passato era il grado di capacità dimostrato dalla BRD, dall'Austria, dalla Francia e dall'Italia nell'andare oltre il proprio ordinamento giuridico al momento della formazione delle leggi di restituzione dei diritti violati dai fascismi. Il fatto che sulla questione relativa all'annullamento delle compravendite 'liberamente' stipulate dagli ebrei l'Italia rispetto agli altri paesi rimanesse maggiormente ancorata a concetti quali quello di 'buona fede' non dipendeva solamente dalla diversità strutturale del suo Codice civile in cui, a differenza che in Germania e Austria i beni mobili acquisiti dai terzi in 'buona fede' avrebbero potuto essere trattenuti, ma anche dalla differente percezione delle responsabilità del proprio fascismo

⁵⁵ Seduta del 15 dicembre 1954 al Senato della Repubblica, Atti legislativi.

⁵⁶ Cfr. P. LAGROU, *Frankreich*, in V. KNIGGE - N. FREI (edd), *Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord*, (München 2002¹), Bonn 2005, p. 188.

autoctono rispetto al nazismo. Il punto cruciale è che le compravendite di beni poterono avere luogo in Italia solo nella prima fase di vita del regime monarchico-fascista: non trovarono spazio nella Repubblica sociale italiana. Era la considerazione di legittimità del regime monarchico-fascista a rendere pensabile per parte della classe politica post-fascista che concetti quali la 'buona fede' potessero sopravvivere senza particolari temperamenti. Le compravendite negli altri paesi ebbero vita nella fase di occupazione nazista su cui pesava una valutazione ben diversa, basti pensare che solo in quella che sarebbe diventata più tardi la BRD gli alleati avrebbero emanato direttamente le leggi di restituzione.

Andrebbe approfondito quanto per Austria, Francia e Italia questa scarsa percezione delle responsabilità del proprio fascismo autoctono sia stata anche conseguenza di una certa 'benevolenza' degli alleati verso di loro, maggiormente protesi a puntare il dito sulla Germania. Occorrerebbe chiarire in che misura la disciplina degli indennizzi ai perseguitati da parte dei singoli Stati i cui beni erano stati distrutti o smarriti, calibrata attentamente sulla legislazione attorno ai danni di guerra, non sia stata una misura fissata dagli alleati – cosa per l'Austria come si è visto dimostrata – e una misura volutamente minimale, comunque meno incisiva di quelle emanate da essi stessi nella parte di Germania occupata.

Quanto, insomma, è stato il contesto internazionale a pesare sulla rielaborazione del passato dei paesi in esame e quanto una diretta propensione a una sorta di auto-assoluzione?